



COMUNE DI ROÉ VOLCIANO

Provincia di Brescia

N° 5 del 28/03/2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE POSIZIONAMENTO DEL SERVIZIO RIFIUTI NELLO SCHEMA REGOLATORIO I E APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E APPROVAZIONE DELLA TARIFFA DELLA TA.RI. - TASSA RIFIUTI - PER L'ANNO 2022

L'anno **duemilaventidue**, addì **ventotto** del mese di **Marzo** alle ore **19:00**, nella sala consiliare del palazzo comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto si è riunito sotto la presidenza del signor SINDACO, il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presente	Assente		Presente	Assente
<i>APOLLONIO MARIO</i>	X		<i>MICHELI AURELIO</i>		X
<i>BERGAMINI ROBERTO</i>	X		<i>BONELLI STEFANO</i>	X	
<i>ZANE MARCO</i>	X		<i>VEZZOLA MARIA</i>	X	
			<i>KATIA</i>		
<i>MICHELI CRISTINA</i>	X		<i>LONATI CRISTIANO</i>		X
<i>TUANA STEFANIA</i>	X		<i>PEDERCINI ANDREA</i>	X	
<i>GOFFI DIEGO</i>		X	<i>BONZANINI NICOLA</i>	X	
<i>MORA STEFANO</i>	X				

Presenti : 10 Assenti : 3

Partecipa *SEGRETARIO COMUNALE, Dott. Luigi Lanfredi*, il quale cura e sovrintende alla redazione del presente verbale.

Essendo legale l'adunanza il Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

All'inizio della discussione, alle ore 19.05, entra il Cons. Micheli – presenti 11.

Relaziona il Sindaco indicando i parametri di applicazione della tassa rifiuti e i relativi piani finanziari proposti dal gestore associato.

Il Cons. Pedercini si sofferma sulle percentuali di aumento della tassazione per famiglie e imprese. Segue una discussione in cui vengono simulati i casi concreti di applicazione delle nuove tariffe.

Il Cons. Vezzola sottolinea l'importanza di avviare iniziative per illustrare ai cittadini, nel dettaglio, le esatte modalità di effettuazione della raccolta differenziata.

Alle ore 19.21 entra il Cons. Goffi – presenti 12.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, art. 1 commi dal 641 al 668 e dal 682 al 705, che disciplinano la Tassa rifiuti, destinata alla copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

VISTO l'art. 1 commi 527-528 della Legge n. 205/2017 ha attribuito all'ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) diverse funzioni in materia di regolazione e controllo nell'ambito del servizio di gestione rifiuti;

RICHIAMATA la Delibera 18 gennaio 2022, 15/2022/R/rif, dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con la quale è stato adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per Schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni;

VISTO in particolare l'art. 3 del TQRIF che recita:
"Entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori";

CONSIDERATO che, in regione Lombardia, l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dal Comune e che pertanto l'obbligo di cui sopra compete allo stesso;

VISTO il vigente D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 - TUEL;

RILEVATO che l'organizzazione dei pubblici servizi, tra i quali è certamente ricompresa anche la gestione dei rifiuti, rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettere a) ed e), del D.lgs. n. 267/2000;

TENUTO conto che l'Autorità ha definito 4 Schemi regolatori (1 base, 2 intermedi, 1 avanzato) con obblighi di servizio e standard generali di qualità differenziati in relazione allo Schema regolatorio di appartenenza e **ritenuto di adottare lo Schema Regolatorio I**, sentito anche l'attuale Gestore del servizio di raccolta e smaltimento, valutandolo più in linea con la condizione attuale di svolgimento del servizio;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 363 del 3.8.2021, recante "*METODO TARIFFARIO RIFIUTI PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025 (MTR-2)*", che prevede parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

VISTO, in particolare, l'Allegato A che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2022-2025;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità incluse nel PEF non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- tasso di inflazione programmata;
- miglioramento della produttività;
- miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, dettagliando lo sviluppo per un periodo quadriennale coincidente con il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

VISTA la documentazione predisposta dal gestore del servizio SAE SRL, a cui è demandata la gestione tramite l'aggregazione per il servizio rifiuti, redatta applicando i criteri fissati con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), che costituisce parte integrante della presente deliberazione ed è composta da:

- Piano economico finanziario 2022-2025, di cui al file excell allegato e sintetizzato nel prospetto PEF 2022-2025;
- Relazione di accompagnamento
- Relazione tecnica
- Bilancio SAE 2020 e pre-consuntivo 2021
- Schede cespiti SAE 2020
- Scheda di calcolo fabbisogni standard

VISTA la Dichiarazione di Veridicità sottoscritta dal SAE Srl;

RITENUTO opportuno approvare il Piano finanziario con le riduzioni previste dal comma 4.6 della deliberazione 363/2021, come proposto dal gestore del servizio;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.);

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 363/2021, art. 6, confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto

D.R.P. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

VISTO, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652 della L. 147/2013;

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche con imputazione pari al 61% del costo a carico delle utenze domestiche e 39% a carico delle utenze non domestiche;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, approvando, contestualmente, il PEF per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, quale allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto;

RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2022 sono quelle riportate nell'allegato "TARIFFE" al presente atto, che costituisce parte integrante e sostanziale del medesimo, dando atto che le stesse, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99, sono determinate con i coefficienti e i criteri come illustrato nelle tabelle di analisi economica riportate nel medesimo allegato;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147 comma 653 come modificato dall' art. 1, comma 27, legge n. 208 del 2015, i costi previsti per il Piano Economico Finanziario ammontano a € 574.000,00 risultano essere inferiori ai costi dei fabbisogni standard pari a € 665.298,48;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 28 del Regolamento la TARI è versata in due rate uguali con scadenza 30 aprile e 30 settembre, e ritenuto opportuno per il solo anno 2022, in deroga a quanto previsto nel Regolamento, posticipare la scadenza delle rate come segue:

- Prima rata entro il 31/05/2022
- Seconda rata entro il 30/11/2022;

CONSIDERATO che il novellato comma 5-quinquies dell'articolo 3 del D.L. 228/2021, convertito con la legge n. 15 del 25.02.2022, ha previsto che "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

RILEVATO che la Regione Lombardia non ha individuato il soggetto territorialmente competente in materia di rifiuti e pertanto il Comune riveste tale ruolo;

CONSIDERATO che al fine di predisporre la validazione del PEF il Comune si è rivolto, per il tramite dell'aggregazione rifiuti, ad un soggetto terzo qualificato al rilascio della certificazione, allegata alla presente;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate e trasmesse alla stessa dai Comuni;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione, da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte dai Comuni;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

CON VOTI n° 9 (nove) favorevoli, n° 3 (tre) astenuti (Vezzola, Pedercini, Bonzanini), espressi in forma palese per alzata di mano dai n° 12 (dodici) consiglieri presenti, di cui n° 9 (nove) votanti;

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

- 2) di determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il **posizionamento della gestione nello Schema Regolatorio I**;
- 3) di approvare il piano finanziario della componente TA.RI. (tributo servizio gestione rifiuti) Periodo 2022-2025, composto da:
 - prospetto PEF 2022/2025, per un costo complessivo pari ad euro 574.000,00 per l'anno 2022;
 - Allegato1 MTR-2 Roè Volciano (pef completo formato pdf e excell)
 - Relazione di accompagnamento
 - Relazione tecnica;
- 4) di prendere atto della documentazione integrativa da inviare ad ARERA unitamente al Pef:
 - Bilancio SAE 2020 e pre-consuntivo 2021
 - Schede cespiti SAE 2020
 - Scheda di calcolo fabbisogni standard
 - Dichiarazione di veridicità
 - Relazione di validazione
- 5) di approvare le tariffe componente TA.RI. anno 2022 (tributo servizio gestione rifiuti) come risultanti dai prospetti di cui all'allegato TARIFFE per un entrata prevista di € 569.471,00 da introitare al capitolo 10101.51.0110 - TASSA RIFIUTI - TA.RI del bilancio di previsione 2022/2024;
- 6) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2022 così come previsto novellato comma 5-quinquies dell'articolo 3 del D.L. 228/2021, convertito con la legge n. 15 del 25.02.2022;
- 7) di stabilire per l'anno 2022 in deroga a quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento TA.RI. rispettivamente al 31/5/2022 e al 30/11/2022 le scadenze delle due rate;
- 8) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52 , comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta del Sindaco intesa a dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione attesa l'urgenza che il provvedimento riveste al fine di adottare tutti gli atti conseguenti;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano dai n° 12 (dodici) consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Sindaco
Mario Apollonio

Il Segretario Comunale
Dott. Luigi Lanfredi